



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 27/05/2026

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisette** del mese di **Maggio** alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N°	Nome	Qualifica	Presenza
<u>1</u>	BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
<u>2</u>	GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Assente
<u>3</u>	BONARDI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
<u>4</u>	BONARDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
<u>5</u>	GHIRARDELLI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
<u>6</u>	ALARI FIORINDO	CONSIGLIERE	Presente
<u>7</u>	PAISSONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
<u>8</u>	MARTINELLI MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
<u>9</u>	SERRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
<u>10</u>	SUARDI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
<u>11</u>	BONARDI STEFANIA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti : 9

Assenti : 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. DOTT. MATTEO POZZA, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Proposta n. 9 del 06/05/2026

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Il Sindaco prende la parola e illustra la modifica del regolamento alla TARI, relativa alla possibilità dell'amministrazione Comunale di concedere delle riduzioni per motivazioni particolari, ampliandone le casistiche.

La Consigliera Suardi chiede maggiori delucidazioni e il Sindaco illustra che si ampliano le casistiche con cui il Comune può concedere la riduzione delle tariffe, tramite l'introduzione dell'art. 25 bis nel regolamento.

Il Consigliere Serra chiede se ci saranno variazioni in relazione alla tari e al nuovo centro raccolta.

Il Sindaco risponde che il regolamento TARI non dovrebbe essere inciso dalle tariffe e procede illustrando alcune difficoltà nella riscossione della stessa.

Il Consigliere Serra chiede delucidazioni in merito ad alcuni contenzioni relativi alla TARI.

Il Sindaco risponde illustrando sinteticamente lo stato dell'arte dei contenziosi in essere relativi alla TARI.

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti*

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale *“le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;*
- l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 che prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025 il quale prevede che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno”;*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

RAVVISATA l’opportunità di introdurre nel regolamento TARI, mediante l’inserimento dell’art. 25-bis, disposizioni finalizzate al riconoscimento di ulteriori riduzioni ed agevolazioni attraverso forme di sostegno economico, come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il testo del Regolamento applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) che recepisce la modifica sopraindicata, allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a provvedere all’approvazione del presente regolamento ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere n. 44 del 09/05/2026 dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, registrato al prot. n. 2203 in data 18/05/2026 come riportato in allegato “C”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 è stato formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Andrea Pagnoni;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

Presenti n. 9

Astenuti n. 0

Favorevoli n.9

Contrari n. 0

DELIBERA

1. di APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE la modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante l'inserimento dell'art. 25-bis recante disposizioni in materia di ulteriori riduzioni ed agevolazioni da riconoscersi attraverso forme di sostegno economico, come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che il testo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), risultante dalle modifiche di cui all'allegato "A", è quello riportato nell'allegato "B" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e produce effetti dal 1° gennaio 2026;
4. di DARE ATTO che il Revisore dei Conti con parere n. 44 del 09/05/2026 acquisito a prot. 2203 in data 18/05/2026 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000 allegato "C";
5. DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione e dell'allegato regolamento allegato "B" nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);
6. di DARE AMPIA DIVULGAZIONE di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
7. di DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su invito del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

presenti	n. 9
astenuti	n. 0
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.lgs. n. 267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 9**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/05/2026

Il Responsabile di Settore

Andrea Pagnoni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Pagnoni

IL SINDACO
BERTAZZOLI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO POZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° Comma, del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal al , esecutiva il 27/05/2026

Addi

IL Segretario Comunale
DOTT. MATTEO POZZA
